



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROVINCIA DI NAPOLI

**Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.**

Prot. n. 6308

dell'01.04.2015

## IL SINDACO

### Premesso che:

- dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":
  - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### Rilevato che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

**Vista** la relazione tecnica sulle partecipate di questo ente, redatta dal funzionario responsabile della I Unità Organizzativa;

**Ritenuto** di approvare il suddetto Piano, invitando il Consiglio Comunale a prenderne atto nella prima seduta utile e ad adottare i consequenziali provvedimenti necessari alla sua attuazione;

#### DECRETA

1. di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, ai sensi del comma 611 e ss. della legge 190/2014, allegato al presente atto sub “A”;
2. di dare atto che il predetto piano prevede la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Sant’Agnello nel “*Patto Territoriale della Penisola Sorrentina*” S.c.p.A. e lo scioglimento dell’“ARIPS”;
3. di prendere atto della relazione tecnica redatta dal funzionario responsabile della I Unità Organizzativa, allegata al presente atto sub “B”;
4. di invitare il Consiglio Comunale a prendere atto del suddetto Piano nella prima seduta utile e ad adottare i consequenziali provvedimenti necessari alla sua attuazione;
5. di dare atto che il Piano e la relazione saranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo ente e trasmessi alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Sant’Agnello, 01.04.2015

IL SINDACO  
(dott. Pietro Sagristani)





# COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROVINCIA DI NAPOLI

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss  
*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*  
*Legge di stabilità 2015*

## **PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

## A. ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

<b>A.1. Denominazione</b>	COMUNE DI SANT'AGNELLO
<b>A.2. Rappresentante legale</b>	Sagristani Pietro - Sindaco
<b>A.3 Dati di contatto</b>	
Indirizzo	Piazza Matteotti 24 – SANT'AGNELLO
Recapiti telefonici	081-5332111
Posta elettronica certificata	segreteria.santagnello@asmepec.it

## B. INQUADRAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

### B.1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Dopo il *"Piano Cottarelli"*, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un *"processo di razionalizzazione"* che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Occorre peraltro ricordare che la legge 244/2007 ha vietato agli enti locali *"di assumere o mantenere partecipazioni "dirette" in società, anche con quote di minoranza, aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"*. Il comma 569 della legge di stabilità 2014 ha poi riaperto i termini per la dismissione dei soggetti a partecipazione vietata.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in*

*relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (D.Lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Rispetto al suddetto riferimento normativo, si ritiene ragionevole ed opportuno che il Piano di razionalizzazione, ancorché adottato dall'Organo di vertice dell'Amministrazione (nel caso del Comune, il Sindaco), venga condiviso con il Consiglio Comunale attraverso una presa d'atto.

Ovviamente, spetterà al Consiglio Comunale adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del Piano, laddove lo stesso preveda dimissioni e/o cessioni di partecipazioni societarie.

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dimissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in

eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Comune di Sant'Agnello partecipa al capitale delle seguenti società:

1. A.R.I.P.S. Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina con una quota del 11,00%;
2. Patto Territoriale Penisola Sorrentina S.c.p.A. con una quota del 9,57%;
3. ASMENET Società consortile a r.l. con una quota dello 0,72%.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

Per completezza, si precisa che il Comune di Sant'Agnello partecipa anche al Consorzio ASMEZ con una

quota dello 0,12%

La partecipazione al Consorzio, trattandosi di *“forme associative”* di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **B.2. OBIETTIVI DEL PIANO**

Obiettivo del presente Piano è identificare le azioni necessarie per l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni detenute da questo Ente, allo scopo di realizzare quanto indicato dal comma 611 della L. 190/2014.

## **B.3. INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE**

Riduzione del numero delle partecipazioni detenute mediante:

- cessione delle quote detenute nella società Patto Territoriale Penisola Sorrentina;
- liquidazione dell'A.R.I.P.S.

## C. DETTAGLIO DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

### C.1. CESSIONE/VENDITA DI PARTECIPAZIONI

Nella presente sezione vengono inseriti i dettagli in merito alle partecipazioni da cedere.

<b>Ragione Sociale Società Partecipata</b>	<b>PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.c.p.A.</b>											
<b>Tipo di partecipazione</b>	Diretta <input checked="" type="checkbox"/>	Indiretta <input type="checkbox"/>										
<b>Quota di partecipazione detenuta dall'amministrazione</b>	9,57%											
<b>Se indiretta, indicare società intermedia</b>												
<b>Settore di attività</b>	<p>La società è stata costituita per essere "il soggetto responsabile del Patto Territoriale Penisola Sorrentina per il raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge ed ha per oggetto le attività elencate nello statuto sociale" (art. 4 dell'atto costitutivo). La società è senza scopo di lucro e senza finalità di distribuzione di utili.</p>											
<b>Altro</b>	<p>La società ha chiuso in perdita i bilanci d'esercizio relativi alle annualità 2008, 2009, 2010 e 2011. Il Comune di Sant'Agnello ha proceduto al ripiano pro quota delle perdite delle annualità 2008, 2009 e 2010, per i seguenti importi:</p> <table> <tr> <td>ANNO 2008</td> <td>€ 2.697,00</td> </tr> <tr> <td>ANNO 2009</td> <td>€ 2.297,09</td> </tr> <tr> <td>ANNO 2010</td> <td>€ 10.747,45</td> </tr> </table> <p>Non si è proceduto al ripiano della perdita registrata per l'annualità 2011, per un importo pro quota di € 8.170,26, stante il disposto dell'art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010, convertito con modificazione dalla L. 122/2010.</p> <p><b>I bilanci relativi alle annualità 2012 e 2013 sono stati chiusi in pareggio, prevedendo negli stessi un versamento di contributi da parte degli Enti consorziati che, per questo Ente, ammonterebbero a:</b></p> <table> <tr> <td>ANNO 2012</td> <td>€ 7.234,40</td> </tr> <tr> <td>ANNO 2013</td> <td>€ 7.129,06</td> </tr> </table> <p><b>Il bilancio d'esercizio relativo all'annualità 2013 è stato approvato nell'assemblea ordinaria del 05.11.2014 con il voto contrario del Comune di Sant'Agnello. Nella stessa assemblea questo Ente ha</b></p>		ANNO 2008	€ 2.697,00	ANNO 2009	€ 2.297,09	ANNO 2010	€ 10.747,45	ANNO 2012	€ 7.234,40	ANNO 2013	€ 7.129,06
ANNO 2008	€ 2.697,00											
ANNO 2009	€ 2.297,09											
ANNO 2010	€ 10.747,45											
ANNO 2012	€ 7.234,40											
ANNO 2013	€ 7.129,06											



comunicato che è proprio intendimento sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di dismissione della partecipazione societaria.

#### C.1.1. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA

L'attività svolta dalla società **non può considerarsi "indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali"** di questo Comune, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 nonché dal comma 27 della legge 244/2007; inoltre la società è **composta da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.**

#### C.1.2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'AZIONE

DISMISSIONE DELLA QUOTA SOCIETARIA:

- 1) approvazione in Consiglio Comunale della proposta di dismissione della quote;
- 2) applicazione delle norme del codice civile in materia di cessione di quote societarie.

#### C.1.3. TEMPISTICA

Avvio del procedimento di dismissione entro il 31.12.2015

#### C.1.4. STIMA DEI RISPARMI DA CONSEGUIRE

Il CdA del Patto Territoriale intende sottoporre all'assemblea dei soci la trasformazione della società da società consortile per azioni in società a responsabilità limitata. L'art. 7 dello statuto della nuova società prevede: "I soci sono obbligati al versamento dei contributi in denaro richiesti dal Consiglio d'Amministrazione per la copertura delle spese consortili finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.". Il procedimento di dismissione determinerà pertanto un risparmio per l'Ente pari al contributo da versare, allo stato non quantificabile.

#### DATI RELATIVI ALLA PARTECIPATA

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori / dirigenti: 2 (Direttore Generale e Direttore Amministrativo)

Numero di dipendenti: 0

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
- 85.338,00	0,00	0,00

<b>Ricavi</b>		
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1.725,00 euro	83.529,00 euro	74.463,00

## C.2. LIQUIDAZIONI SOCIETARIE

<b>Ragione Sociale Società Partecipata</b>	<b>AZIENDA RISORSE IDRICHE PENISOLA SORRENTINA – A.R.I.P.S.</b>	
<b>Tipo di partecipazione</b>	Diretta <input checked="" type="checkbox"/>	Indiretta <input type="checkbox"/>
<b>Quota di partecipazione detenuta dall'amministrazione</b>	11,00%	
<b>Se indiretta, indicare società intermedia</b>		
<b>Settore di attività</b>	Come indicato nella relazione e nota integrativa al bilancio al 31.12.2013, non svolge servizi industriali e la sua attività è limitata al recupero dei crediti derivanti dall'ex gestione idrica, servizio svolto sino al 30.09.2002, all'espletamento di tutto quanto derivante dal contenzioso giudiziario e allo studio di fattibilità di nuovi servizi da svolgere per conto dei Comuni consorziati.	
<b>Altro</b> <i>(ulteriori informazioni di sintesi eventualmente utili o necessarie)</i>		

### DATI RELATIVI ALLA PARTECIPATA

Numero dei componenti il CdA: 3

Numero di direttori / dirigenti: 1 (Direttore Generale)

Numero di dipendenti: nessuno

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 2.098,00 euro	+ 2.646,00 euro	+ 7.900,00 euro

Ricavi		
2011	2012	2013
46.846,00 euro	104.250,00 euro	11.548,00 euro

### **C.2.1. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA**

Con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 02.07.2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato lo scioglimento della citata società ai sensi degli artt. 2448 e seguenti del codice civile, dando mandato al Sindaco affinché, in sede di prima Assemblea della stessa, si procedesse alla liquidazione e alla nomina del liquidatore cui assegnare i compiti inerenti la procedura di liquidazione. Si evidenzia che la stessa azienda nell'assemblea tenutasi in data 11.04.2012 aveva approvato il Progetto Generale di Liquidazione, cui però non risulta sia stato dato alcun seguito operativo.

### **C.2.2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'AZIONE**

L'attività svolta non è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente.

### **C.2.3. TEMPISTICA**

In data 24.03.2015 l'A.R.I.P.S. ha comunicato che nel mese di aprile p.v. sarà convocata un'Assemblea per la "verbalizzazione pubblico-notarile per la messa in liquidazione".

Pertanto, allo stato, non è possibile procedere ad una stima precisa dei tempi necessari a concludere il procedimento.

### **C.2.4. STIMA DEI RISPARMI DA CONSEGUIRE**

Allo stato non è possibile procedere ad una precisa quantificazione dei risparmi.